

M-DG	
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI Ufficio Protocollo 09005402107	
Prot. n° 908	del 11/04/2025
Timbro apposto dopo la firma digitale	



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI

A tutti gli uffici e servizi di polizia giudiziaria  
del Circondario

**OGGETTO: Disposizioni in tema di trasmissione delle notizie di reato, dei seguiti di indagine e degli atti e documenti attraverso il portale NDR – Seguito direttiva 14 febbraio 2025**

### 1. Premessa

In data 14 gennaio 2024, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della Giustizia n.217/2023, ha preso avvio l'iter di introduzione del processo penale telematico. In particolare, l'art.13-bis comma 1 del DM n.44/2011 (introdotto dal decreto n.217/2023) stabilisce che *“Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.”*

Con circolare in data 22.4.2024, il Ministero della Giustizia ha chiarito, quindi, che, a decorrere dal 14 gennaio 2024, per tutti i soggetti abilitati esterni (fra i quali sono compresi tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria, oltre agli altri pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio) opera nella fase delle indagini preliminari la regola dell'esclusività del deposito telematico, senza che sia più necessaria alcuna autorizzazione del Ministro della giustizia per avviare il flusso telematico tra i c.d. uffici fonte e gli uffici della Procura della Repubblica destinatari di atti e documenti nella fase delle indagini preliminari, come invece previsto in precedenza dall'art.221 comma 11 DL n.34/2020.

Tale regola opera sia per la trasmissione della notizia di reato, sia per i “seguiti” (di iniziativa o su delega), sia per gli atti e documenti. Quanto agli eventuali documenti e allegati in forma di documento analogico da trasmettere in originale, la relativa disciplina è contenuta nell'art.14 del citato DM n.44/2011.

Da ciò discende che la trasmissione delle notizie di reato, dei “seguiti” e degli altri atti non è più prevista in forma cartacea (salvo che si tratti di documenti o di allegati che hanno originariamente formato analogico, ad esempio: documenti dei quali si assume la falsità, documenti sanitari o contabili, documentazione audio o video, ecc.). Oltre a ciò, il deposito in formato cartaceo, successivo al deposito telematico, costituisce per la Procura un notevole aggravio, stante la necessità di ricerca e allegazione al fascicolo già formato a seguito della trasmissione a mezzo portale.

Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 206/2024 del 27/12/2024 intitolato “Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n° 217 in materia di processo penale telematico”, ha reso obbligatorio dal 1/1/2025 per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito di atti, documenti, richieste e memorie nella Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il Tribunale ordinario, consentendo, sino al 31/3/2025, la gestione “analogica” dell’iscrizione delle notizie di reato di cui all’art. 335 cpp, del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, nonché, sino al 31/12/2025, delle misure cautelari.

In concreto, ciò significa che a far data dal 1° aprile 2025 il procedimento di iscrizione della notizia di reato è completamente “dematerializzato” e – venendo meno il fascicolo cartaceo – anche la trasmissione degli atti agli uffici del Tribunale (GIP-GUP / Dibattimento) avrà ad oggetto i file \*.pdf che documentano l’attività d’indagine compiuta.

È di immediata evidenza come gli errori e le imprecisioni commessi in fase di caricamento della CNR siano destinate a ripercuotersi sul seguente flusso di lavoro in carico alla Procura.

È parimenti evidente che, essendo il fascicolo penale composto dai file digitali trasmessi dalla polizia giudiziaria, la qualità del file pdf deve essere tale da renderlo facilmente leggibile. Per questo, chi provvede a popolare il portale deve assicurarsi che **i file caricati siano pienamente e chiaramente leggibili.**

È bene, pertanto, evitare la scansione dei documenti dei quali si possiede già l’originale informatico in formato pdf o che possa essere convertito in tale formato, prediligendo l’utilizzo di file in formato pdf/A riconoscibile, sottoscritto in forma digitale. In caso di utilizzo per la scansione di fotocopiatori di massa, si deve tassativamente impostare il formato di output in pdf/A

Non saranno tollerate, ad esempio, scansioni di fotografie oggetto di precedente fotocopiatura in bianco e nero (ad esempio: il verbale di rilievi urgenti), allorché sia possibile trasmettere l’originale fascicolo fotografico a colori.

Per l’invio dei file di natura multimediale (file video/audio), è preferibile procedere alla compattazione opportuna degli stessi (in formato \*.zip o cartella compressa) ed al successivo upload.

## **2. Notizia di reato e “seguito”: distinzione**

In passato si sono manifestate incertezze nella distinzione fra “notizia di reato” e “seguito”. Tale distinzione assume rilevanza pratica, nella gestione delle informative.

In linea generale, costituisce nuova notizia di reato la notizia relativa a un fatto nuovo, ancorché connesso con un precedente fatto-reato. Ad esempio, la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento costituisce nuova notizia di reato (ex art. 387-bis c.p.) rispetto alla notizia relativa a precedenti fatti di *stalking*; ugualmente, nuovi fatti di minaccia o di lesioni sono nuova notizia di reato, anche se commessi dallo stesso indagato in danno della stessa persona offesa. In questi casi, si dovrà trasmettere la denuncia come nuova notizia di reato, facendo comunque menzione del precedente.

A volte, la distinzione può risultare meno agevole: ad esempio, nel caso dei maltrattamenti in famiglia e, in generale, nei reati caratterizzati da condotte plurime ripetute. In questi casi,

nell'incertezza, è preferibile trattare la notizia come nuova notizia di reato piuttosto che come "seguito".

### **Tanto premesso, si dispone quanto segue:**

#### **3. Trasmissione delle notizie di reato**

Tutte le notizie di reato (definite come sopra indicato al punto 2) e i relativi atti e documenti, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto fatti non costituenti reato, dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante lo strumento del Portale NDR.

Non dovrà più avere luogo alcun deposito della copia cartacea, né presso l'ufficio ricezione atti della Procura, né attraverso il servizio postale. Il deposito cartaceo potrà avvenire, in via eccezionale, solo in caso di comprovato malfunzionamento del Portale NDR o nell'ipotesi di scadenza delle credenziali di accesso nelle more dell'ottenimento delle stesse, limitatamente al tempo strettamente necessario alla risoluzione dell'impedimento.

Il deposito di eventuali supporti informatici da allegare alla notizia di reato quali hard disk, CD-ROM, chiavette USB, ecc., potrà essere effettuato presso l'ufficio iscrizione della Procura (AREA 1), previa chiara indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, o, in caso di non avvenuta iscrizione, del numero di Annotazione Preliminare del Portale NDR avente la sigla R.

Nel Portale NDR dovranno essere inseriti nella voce URGENTI gli atti soggetti a termini processuali di scadenza, come quelli relativi ad arresti, fermi, sequestri, perquisizioni, decessi, gli atti soggetti a convalida e relativi ai reati del c.d. codice rosso, selezionando la corretta MATERIA nel campo presente **nella schermata di invio** alla Procura.

NON andranno trasmessi nel canale URGENTI le CNR ORDINARIE nelle quali è segnalata la necessità di procedere con immediatezza ad atti di indagine (perquisizioni, sequestri, ecc.) relativi a fatti di particolare gravità. In questo caso, si provvederà **ad evidenziare sul frontespizio / check list** di accompagnamento della CNR l'esigenza di procedere urgentemente ad indagini, avendo cura di notificare il magistrato

Le altre tipologie di atti andranno trasmesse attraverso il canale ORDINARI.

L'ufficio mittente dovrà controllare l'effettivo corretto invio degli atti sul Portale NDR mediante il riscontro **della dicitura "A"** in corrispondenza della CNR.

**In ogni caso, atti soggetti a convalida vanno trasmessi utilizzando la sezione "ARRESTATI/FERMATI/SEQUESTRI".**

##### **a. Caricamento dei dati di indagati e persone offese**

I dati relativi alle parti (indagati e persone offese) caricati sul Portale NDR dovranno essere completi dei seguenti elementi:

- nome, cognome,
- data, luogo e Stato di nascita,
- codice fiscale (*in mancanza compilare il campo "motivazione assenza"*)
- codice identificativo (CUI) (*in mancanza compilare il campo "motivazione assenza"*)
- residenza ed eventuale domicilio dichiarato o eletto
- nominativo dell'avvocato difensore, se nominato

- generalità della persona offesa, se presente.

Inoltre, l'informativa dovrà essere accompagnata da un prospetto sintetico (sul tipo della check list allegata alla direttiva 14 febbraio 2025 reperibile sul sito web della Procura), che potrà essere anche costituito dal frontespizio (la prima pagina) della CNR, nel quale saranno indicati:

- generalità di ciascuna persona indagata (comprensiva di C.U.I. in caso di cittadini stranieri), residenza e indirizzo PEC (se posseduto);
- dichiarazione o elezione di domicilio di ciascun indagato, se presente<sup>1</sup>;
- indicazione del difensore dell'indagato, con specificazione se sia d'ufficio o di fiducia;
- qualificazione giuridica ipotizzata, comprensiva dei commi delle disposizioni di legge violate e delle circostanze aggravanti e indicazione del luogo e del tempo del commesso reato per ciascuna fattispecie di reato;
- se presente: generalità della persona offesa, suo domicilio, se dichiarato o eletto, e indirizzo PEC se posseduto. N.B.: le generalità della persona offesa devono essere indicate anche se si tratti di ufficiali di p.g. (ad es.: in caso di resistenza a p.u. o oltraggio);
- in caso di p.o. minore, indicazione dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- in caso di persona giuridica / ente morale, identificazione del legale rappresentante;
- indicazione della richiesta della persona offesa di essere informata dell'archiviazione (o specificazione del fatto che non lo abbia richiesto);
- indicazione del domicilio dichiarato o eletto della p.o., se presente;
- indicazione del difensore della p.o., se presente.

Solo nel caso in cui tali dati non siano agevolmente ricavabili dal fatto e si prestino a incertezze, se ne ometterà l'indicazione, in attesa dell'approfondita valutazione del magistrato.

#### **b. Indicazione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze aggravanti**

Nel campo relativo alla qualificazione giuridica del reato, nel caso di reati previsti dal codice penale:

- deve essere inserito esclusivamente quello o quelli che indicano la fattispecie autonoma di reato;
- nel caso di disposizioni con più commi ciascuno delle quali descrive una condotta che integra un autonomo reato, indicare anche il comma (es: art. 635 co. 1; art. 635 co. 2 c.p.)
- l'indicazione degli articoli relativi alle eventuali circostanze aggravanti, al tentativo, alla continuazione, al concorso, vanno inseriti nell'apposito campo "circostanze";
- in ogni caso, tali indicazioni non devono sostituire l'articolo relativo alla figura di reato; a titolo esemplificativo, in caso di furto aggravato, indicare come qualificazione giuridica esclusivamente l'articolo 624 c.p. e solamente come circostanza aggravante l'articolo 625 c.p.. L'indicazione del solo art. 625 è errata, in quanto è necessario indicare quale sia l'aggravante

---

<sup>1</sup> Qualora la P.G. sia venuta in contatto con la persona indagata prima della trasmissione della C.N.R., dovrà anche essere contestualmente redatto il relativo verbale di dichiarazione/elezione domicilio e nomina di difensore, salvo diverse indicazioni del magistrato in turno esterno tramite il telefono di reperibilità;

specifica che si vuole indicare.

In caso di reati previsti da leggi speciali, parimenti si deve porre particolare attenzione alla compiuta indicazione normativa della fattispecie incriminatrice. Ad es., in caso di violazione dell'art. 186 c.d.s. è necessario specificare la lettera violata ed i commi delle relative aggravanti.

Allorché la sanzione si trova in una disposizione diversa da quella che contiene la descrizione della condotta (ad es.: la violazione delle norme del regolamento di P.S.; le violazioni previste dal D. l.vo 81/2008) è necessario indicare sia la norma che descrive la condotta che quella che fissa la sanzione.

### **c. Indicizzazione degli atti**

La trasmissione degli atti NON deve avvenire in un unico file omnicomprensivo, ma:

- come documento principale dovrà essere caricata la C.N.R. o la nota di trasmissione;
- gli allegati dovranno essere caricati singolarmente, ciascuno in un proprio file debitamente nominato e con la corretta dicitura nel titolario dalla quale si evidenzia la natura dell'atto (ad esempio denuncia/querela; integrazione di querela; sommarie informazioni; annotazione di p.g., verbale di arresto, verbale di sequestro, etc.). Ciò, come già indicato nella direttiva del 14 febbraio 2025, è particolarmente rilevante per gli atti irripetibili e per le dichiarazioni di querela;
- anche gli eventuali documenti allegati andranno caricati singolarmente, con corretta dicitura nel titolario;
- è possibile derogare alle predette regole solo in caso di procedimenti particolarmente rilevanti dopo avere ricevuto l'assenso da parte del sostituto. In tali casi sarà possibile caricare gli atti per categorie omogenee, evitando di caricare gli atti irripetibili e/o che possono transitare nel fascicolo del dibattimento uniti ad atti non producibili (ad es.: potrebbero caricarsi in unica cartella i brogliacci delle intercettazioni; in altri gli atti irripetibili; in altri le sommarie informazioni ecc.).

### **d. Nota di trasmissione**

Tutti gli atti trasmessi dovranno essere dotati di una lettera di trasmissione, ad esempio la C.N.R., o l'informativa, o l'esito della delega. Non è ricevibile la trasmissione della sola denuncia della persona offesa senza una lettera di trasmissione.

### **e. Avviso alla P.O. ex art. 408 c.p.p.**

Si raccomanda di verificare, al momento di ricezione della denuncia o della querela, che l'eventuale richiesta di avviso ex art.408 c.p.p. corrisponda effettivamente ad una espressa e consapevole volontà della persona offesa, evitando l'inserimento in automatico di una tale richiesta, per effetto di formule standard inserite nei moduli utilizzati come format.

## **4. Trasmissione dei “seguiti”**

Anche i seguiti dovranno essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica e non dovrà più seguire il deposito cartaceo, salvo che il magistrato assegnatario dell'indagine – in via eccezionale e in attesa dell'integrale avvio del processo penale telematico – richieda alla polizia giudiziaria

espressamente la trasmissione in formato cartaceo, che andrà effettuata mediante deposito presso la segreteria del PM richiedente.

Quanto a eventuali documenti o allegati che siano originariamente in formato analogico e quanto al controllo del corretto invio degli atti, valgono le stesse indicazioni di cui sopra.

Quanto, in dettaglio, alle modalità di trasmissione:

**Nel caso di seguito trasmesso dalla STESSA POLIZIA GIUDIZIARIA che ha inviato la notizia di reato:**

- il **“seguito” di iniziativa su fascicolo non ancora iscritto** (o di cui comunque la polizia giudiziaria ignori l'avvenuta iscrizione), dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, indicando nel campo “TIPO NDR” la voce “SEGUITO DI NOTIZIA” e agganciando la prima notizia di reato con il numero P.
- il **“seguito” di iniziativa su fascicolo già iscritto e di cui sia noto il numero di iscrizione** dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, utilizzando la voce “ATTI SUCCESSIVI” e agganciando la prima notizia di reato con il numero P.
- il **“seguito” relativo a indagini delegate dal PM:**
  - o se la delega è stata trasmessa dalla Procura tramite Portale NDR, alla stessa sarà reperibile nella sezione “AGGIORNAMENTI” e la trasmissione avverrà secondo la procedura informatica meglio descritta nel vademecum allegato;
  - o se la delega è stata trasmessa tramite posta elettronica o in cartaceo, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA ovvero (nei casi previsti) nella voce URGENTE del Portale NDR, utilizzando la voce “ATTI SUCCESSIVI” e agganciando la prima notizia di reato con il numero P.

**Nel caso di seguito trasmesso da polizia giudiziaria DELEGATA DIVERSA da quella che ha inviato la notizia di reato:**

- se la delega è stata trasmessa dalla Procura tramite Portale NDR, alla stessa sarà reperibile nella sezione “AGGIORNAMENTI” e la trasmissione avverrà secondo la procedura informatica meglio descritta nel vademecum reperibile sul sito web della Procura della Repubblica;
- se la delega è stata trasmessa tramite posta elettronica o in cartaceo, dovrà essere inserito nella voce ORDINARIA o “URGENTE”, a seconda dei casi, selezionando come “TIPO NDR” la voce “FATTI NON COSTITUENTI REATO” e come tipo “SEGUITO DI NOTIZIA”, avendo cura di chiudere la finestra di ricerca senza impostare nessun parametro, assicurandosi che il flag “SEGUITO” rimanga vistato e nel capo “OGGETTO” indicare il numero di registro della Procura e il nome del pubblico ministero.

Allorché sia noto il pubblico ministero delegato, è bene avvisare lo stesso del deposito di ATTI SUCCESSIVI, trasmettendo sulla casella di posta personale del sostituto ([nome.cognome@giustizia.it](mailto:nome.cognome@giustizia.it)) il file word dell'esito delega / informativa;

#### **a. Archivio riservato**

Le richieste di intercettazione e le richieste di proroga devono essere caricate esclusivamente nell'Archivio Riservato. Qualora ciò sia impossibile a causa di malfunzionamento ovvero per la scadenza dei certificati di chi procede al caricamento, l'atto dovrà essere depositato in forma analogica presso la segreteria del magistrato titolare delle indagini.

## 5. L'indicazione della materia nel portale NDR

La Procura è organizzata in quattro settori di lavoro specializzati nella trattazione dei reati relativi ai soggetti deboli, ai delitti colposi, in danno della pubblica amministrazione e contro l'economia.

Alla presente direttiva è allegata una tabella nella quale sono riportati i reati associati alle materie sopra indicate (soggetti deboli, "colpa", pubblica amministrazione ed economia).

Quando si procede alla trasmissione delle notizie di reato è onere dell'operatore associare il reato alla rispettiva materia. Se un reato non è compreso nell'elenco, deve essere iscritto SENZA SELEZIONARE alcuna materia.

## 6. Disposizioni particolari relativi ai reati del "codice rosso"

La tipologia dei reati elencati nell'art. 362 comma 1-ter (c.d. codice rosso) richiede tempi particolarmente veloci di trasmissione e gestione. In questi casi, valgono quindi, in aggiunta a quanto previsto in generale, le seguenti disposizioni particolari:

- la notizia di reato e i seguiti andranno trasmessi utilizzando la voce "URGENTE" del Portale NDR;
- ove esistano allegati alla notizia di reato che abbiano all'origine formato analogico e che non possano essere trasmessi mediante Portale NDR, questi dovranno essere depositati presso l'Ufficio addetto alla ricezione delle notizie di reato, contestualmente alla trasmissione della notizia tramite Portale NDR;
- predisporre gli atti in formato word, in attesa di trasmetterli per posta elettronica al magistrato assegnatario del procedimento, ove questi ne faccia richiesta, al fine di agevolare la redazione dei provvedimenti da parte del pubblico ministero.

## 7. Atti da trasmettere in forma cartacea

Si precisa infine che, fino a eventuale diversa disposizione, non vanno trasmessi tramite Portale NDR, ma in forma cartacea mediante deposito a mani o via posta, i seguenti atti:

- seguiti di competenza del Giudice di Pace (mod. 21bis);
- esposti anonimi e relativi seguiti (mod. 46);
- esiti delega relativi a rogatorie internazionali (mod. A.G.I.);
- proposte di applicazione di misure di prevenzione.

## 8. Ignoti seriali

Gli elenchi mensili di cui all'art. 107 disp. att. c.p.p. per la trasmissione delle notizie di reato a carico di ignoti, saranno gestiti secondo le seguenti indicazioni.

L'elenco mensile degli ignoti seriali va utilizzato solo nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- non sia necessario o comunque utile svolgere ulteriori indagini, perché già concluse con esito negative;
- non siano stati adottati atti da convalidare (sequestri, perquisizioni, ecc.);
- non si tratti di reati relativi al c.d. codice rosso;

- non si tratti di reati di cui all’art. 407 comma 2 c.p.p.;
- non si ritenga di notiziare espressamente il pubblico ministero per la particolarità della notizia di reato, la sua rilevanza o ogni altro elemento per cui sia utile una specifica valutazione;
- non si tratti di reati di competenza di altra Procura della Repubblica (es.: furti commessi in luogo ricompreso in altro Circondario; frodi informatiche ed accessi abusivi a sistemi informatici, di competenza della Procura Distrettuale).

#### **a. Modalità di trasmissione degli Elenchi tramite Portale NDR**

Gli elenchi mensili dovranno essere trasmessi con il Portale NDR attraverso le seguenti modalità:

- **NON può essere indicato quale luogo di commissione “IMPRECISATO” O “IGNOTO”.** Anche se la mancata indicazione del luogo di commissione del reato non è bloccante, **è tassativa l’indicazione.** Per i reati commessi a mezzo internet, qualora non si sia in grado di identificare il luogo di commissione, si faccia applicazione dei criteri residuali ex art. 9 c.p.p.;
- nel menù a tendina del campo “MATERIA” nella pagina di Invio NDR alla Procura dovrà essere **tassativamente** selezionata l’opzione **IGNOTI SERIALI**;
- una volta caricate le NDR “IGNOTI SERIALI”, l’ufficio di polizia dovrà trasmettere alla casella di posta elettronica ordinaria **affaripenali.procura.sassari@giustizia** (e solo a quella) una tabella con elencate le singole persone offese, il reato contestato, la data e il luogo del commesso reato e ulteriori dati che si riterrà opportuno indicare. **Il modello di tabella è disponibile sul sito web della Procura di Sassari.**

Si raccomanda di verificare, al momento di ricezione della denuncia o della querela, che l’eventuale richiesta di avviso ex art. 408 c.p.p. corrisponda effettivamente ad una espressa e consapevole volontà della persona offesa, evitando l’inserimento in automatico di una tale richiesta (che determina un sensibile aggravio di lavoro in caso di archiviazione) per effetto di formule standard inserite nei moduli utilizzati come format.

Con l’occasione si trasmette per estratto la nota 27.3.2025 del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia, con invito ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato ai punti 1.1, 1.2 e 1.3, dedicati espressamente al portale notizie di reato, lato polizia giudiziaria.

Si raccomanda di verificare periodicamente il sito web della Procura, ove saranno reperibili i manuali aggiornati per il Portale e i vademecum predisposti dal CISIA in sede.

Prego pertanto le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la consueta, preziosa collaborazione da parte di tutti i destinatari della presente.

Sassari, 09/04/2025

Il Procuratore della Repubblica  
Armando Mammone

Allegati: Abbinamento reati / materia; elenco esemplificativo atti irripetibili; nota 27.3.2025 del Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica della Giustizia.

## ELENCO DEI REATI SUDDIVISI PER MATERIA

<u>Gruppo Colpa</u>	<p>Reati previsti dal codice penale:            artt. 437, 451, 589 co. 2 (da infortunio sul lavoro) e 590 c.p. (da infortunio sul lavoro).            Infortunistica stradale            artt. 589 e 590 da colpa professionale, quale ad es., la colpa medica;            art. 589-bis e art. 593-bis c.p.;</p> <p>Reati previsti dal Testo unico salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)            Reato previsto dall'art. 4 della L. n. 628/1961            Reati previsti dalla L. n. 977/1967 art. 26            Reato previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970            Reati previsti dal D.Lgs. n. 624/1996            Reati previsti dal D.Lgs. 271 /1999 art. 36, 37 e 38            Reati previsti dal D.Lgs. n. 66/2003 art. 18 bis            Reati previsti dal D.Lgs. 276/2003 art. 18            Reato previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006            Altre leggi in materia di lavoro  <u>art. 586 bis c.p.</u>  <u>Reati in materia di farmaci diversi da quelli di competenza del G.d.P. (Legge n. 362/1991)</u></p>
<u>Gruppo P.A. Edilizia</u>	<p>Reati previsti dall'art. 314 all'art. 331 c.p. tranne gli artt. 316 bis e 316 ter c.p., dall'art. 346 bis all'art. 356 c.p.;            artt. 391 bis e 391 ter c.p.;</p> <p>Reati previsti dalla L. n. 646/1982 e altre leggi relative ai pubblici appalti;</p> <p>Reati in materia elettorale e in materia di diritti politici (art. 294 c.p.; L. n. 212/1956; DPR n. 361/1957; DPR n. 570/1960; L. n. 195/1974 e altre leggi in materia elettorale e sul finanziamento illecito ai partiti;</p> <p>Reati previsti dal testo unico dell'edilizia (DPR n. 380/2001 art. 44);</p> <p>Reati in materia ambientale (D.Lgs. 152/06)            Reati previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004 art. 181)            L. n. 394/1991 art. 30 e art. 1161 C.d.N.            Altre leggi in materia di urbanistica e di edilizia.</p>
<u>Gruppo Soggetti Deboli</u>	<p>Reati previsti dal codice penale (artt. 387 bis , 558 bis, 564, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 574 bis, 578, 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576, 1° comma n. 2 (contro ascendenti e discendenti), 576, 1° comma n. 5, 576, 1° comma n. 5.1., 577, 1° comma n. 1, 577, 2° comma, 583 quinquies e all'art. 577 co. 1 n. 1 e co. 2, 591, 593 bis, 593 ter, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies, 612 bis, 612 ter, 643 e 734 bis c.p.)            artt. 581, 582 e 612 c.p. (allorquando le condotte</p>

	<p>delle tre suddette fattispecie si svolgano in ambito di rapporti familiari o di convivenza, anche pregressi); artt. 583 bis, 610, 613, 3° comma, 614, 635 c.p. commessi in danno: del coniuge, anche separato o divorziato; della parte dell'unione civile; del convivente; di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva; di prossimi congiunti (ascendenti, discendenti, coniuge, parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, fatta eccezione per il caso in cui il coniuge è morto e non vi è prole, zii e nipoti, nei casi in cui ciò avvenga in un contesto familiare, di convivenza o di vicinanza abitativa fisica).</p> <p>fascicoli iscritti a mod. 45 in cui si adombri la possibile esistenza di maltrattamenti in famiglia o contro minori, ecc.</p> <p>L. n. 194/1978 (artt. 19 e 21)</p>
<p><u>Reati societari e tributari</u></p>	<p>Reati della crisi d'impresa: R.D. n. 267/1942 e successive modifiche 216, 217 D.lgs. n. 14/2019, art. 322,323, 325, 327 Reati del codice civile in materia societaria (artt. 2621 e 2622 c.c., dall'art. 2624 all'art. 2629 c.c., dall'art. 2632 all'art. 2637 c.c.) Reati in materia tributaria D.Lgs. n. 74/2000 e succ. mod. (dall'art. 2 all'art. 5, art. 8, dall'art. 10 all'art. 11) Altre leggi in materia tributaria Reati in materia doganale Reati previsti dal DPR n. 43/1973, art. 282 e segg. Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141 artt. 78 e segg.</p>

## ATTI IRRIPETIBILI

L'elenco è esemplificativo e non esaustivo:

verbale di arresto / fermo;

verbale di perquisizione;

verbale di ispezione di luoghi o persone;

Verbale di ispezione in tema di prevenzione infortuni;

verbale di sequestro;

verbale di rilievi dello stato dei luoghi e relative fotografie,

verbali contenenti attività di constatazione ed osservazione di cose soggette a mutamento

verbali di pedinamento e appostamento;

verbali di riconoscimento e di restituzione dei beni sottratti;

verbali di prelievo di impronte digitali;

verbale di prelievo di campioni;

verbale di accertamento alcolimetrico;

annotazione di servizio con cui si accerta l'inosservanza di misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione.

### 1.1. Gestione delle NdR e dei seguiti/atti successivi di tipo Arrestati, Fermati e Sequestri

<b>Fase procedimentale</b>	Iscrizione NdR
<b>Utenti</b>	Polizia Giudiziaria (P.G.)
<b>Funzionalità</b>	Introduzione di un canale dedicato e prioritario per la gestione di una nuova tipologia di NdR urgente relativa a soggetti fermati, arrestati o con beni in sequestro

**Modalità operativa:** È stata aggiunta una nuova voce del menu laterale, denominata **“Ann. Preliminare Arrestati/Fermati/Sequestri”**, che consentirà la creazione di nuove notizie di reato urgenti relative ad indagati con stato arrestato, fermato e/o con beni in sequestro.

Per la creazione di questa tipologia di NdR, nella pagina di dettaglio della nuova voce di menu verrà richiesto all'utente di selezionare il tipo di registro dall'apposito menu a tendina **“Tipo NdR”**, scegliendo tra **“Noti”**, **“Ignoti”** e **“Atti successivi”**. Per le NdR di tipo **“Noti”**, nella schermata di dettaglio dell'indagato sarà necessario valorizzare il campo **“Stato”**, che include i valori **“Arrestato”**, **“Fermato”** e **“Liberato”** (in ciascuna annotazione preliminare di tipo **“Arrestati/Fermati/Sequestri”** è possibile la coesistenza di più soggetti con posizioni giuridiche diverse).

In fase di trasmissione, il sistema effettuerà un controllo sulle seguenti condizioni:

- Presenza di un indagato il cui stato sia **“Fermato”** o **“Arrestato”**;
- Presenza di almeno un bene in sequestro.

Se nessuna delle due condizioni risulta presente, verrà bloccato l'invio della NdR con il seguente messaggio: **“Attenzione! All'interno della NdR non risultano presenti indagati fermati o arrestati né cose in sequestro. Completare i dati o scegliere una diversa voce di menu per inserire la NdR.”**.

Si precisa che, tra le annotazioni preliminari urgenti, quelle con l'indicazione **“Arrestato/Fermato/Sequestro”** **saranno gestite con massima priorità nell'invio dal Portale NDR ad APP.**

Inoltre, in linea con questa nuova gestione, il campo **“Stato”**, riferito allo stato giuridico dell'indagato, sarà rimosso nelle pagine di dettaglio delle annotazioni preliminari urgenti ed ordinarie.

Infine, la creazione e l'invio dei seguiti di notizia di reato e degli atti successivi potrà avvenire secondo le consuete modalità operative, ma nell'elenco delle NdR principali l'utente avrà a disposizione anche la NdR di tipo **“Arrestati/fermati/sequestri”**.

## 1.2. Sezione “Difensori”

<b>Fase procedimentale</b>	Iscrizione NdR
<b>Utenti</b>	Polizia Giudiziaria (P.G.)
<b>Funzionalità</b>	Aggiunta di nuove sezioni per registrare i nominativi dei “Difensori” per gli indagati e per le persone offese o i denunciati con possibilità di ricerca degli avvocati presenti nel sistema Reginde
<b>Modalità operativa:</b> Sono state aggiunte nuove sezioni nelle maschere di dettaglio “Indagati/Imputati” e “P. Offesa/Denunciante” delle annotazioni preliminari. Per ciascuna delle predette parti sarà possibile comunicare i difensori (fino a un massimo di due per gli indagati). Per procedere a tale operazione, si dovrà operare tramite l’apposito pulsante “+”, che aprirà una finestra dove poter ricercare gli avvocati presenti sul sistema Reginde cliccando il tasto <b>“Ricerca nell’albo”</b> . Non sarà prevista la possibilità di inserire manualmente un nuovo avvocato che non è già presente nel sistema Reginde. Nel caso di indisponibilità del servizio di ricerca nell’albo, il portale NdR restituirà il seguente messaggio di errore: “Attenzione. Non è possibile ricercare i dati dell’avvocato in quanto il servizio Reginde di verifica è momentaneamente irraggiungibile”.	

All’invio della NdR anche i dati relativi ai difensori verranno trasferiti sul ReGeWEB di destinazione e verranno associati all’interno del fascicolo generato dall’iscrizione dell’annotazione preliminare.

## 1.3. Dati di domicilio/residenza delle parti

<b>Fase procedimentale</b>	Iscrizione NdR
<b>Utenti</b>	Polizia Giudiziaria (P.G.)
<b>Funzionalità</b>	Introduzione dell’obbligo di compilazione dei dati di domicilio/residenza delle parti
<b>Modalità operativa:</b> È stato introdotto l’obbligo di compilazione dei dati di domicilio/residenza delle parti. In particolare, l’utente dovrà valorizzare i campi relativi all’indirizzo (tipo e nome strada, civico, comune e stato) in almeno una delle tre sezioni tra “Residenza”, “Domicilio dichiarato” o “Domicilio eletto”, presenti nelle pagine di dettaglio delle voci di menu “Indagato/Imputato”, “Responsabile Amministrativo” e “P. Offesa/Denunciante” delle annotazioni preliminari. Laddove tali informazioni non fossero disponibili, il controllo di obbligatorietà potrà essere superato impostando l’apposito flag <b>“Dati di residenza e domicilio dichiarato/eletto non conosciuti”</b> . Il flag sarà previsto anche nella sezione “Domicilio/Residenza” delle parti nei c.d. quadri del fascicolo, attivabili da APP.	